**Prime valutazioni sul processo amministrativo telematico a dieci mesi dalla sua entrata in vigore**

-E’ indiscutibile che la novità più rilevante di questi ultimi anni per il funzionamento della giustizia amministrativa sia l’introduzione del processo telematico, avviato in modo graduale nello scorso anno, con la fase della firma digitale di tutti gli atti giurisdizionali, e portato a compimento con il decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016 n.197, che ha stabilito l’entrata in funzione a regime del sistema a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Seppure costituisca un adeguamento anche dello strumento processuale alle nuove tecnologie che hanno ormai da tempo rivoluzionato la vita quotidiana di ogni persona, il nuovo PAT richiede prima di tutto un cambiamento culturale negli operatori del diritto, fino a ieri abituati al documento cartaceo.

Non può nascondersi che per alcuni tipi di documentazione il problema del formato informatico potrà costituire qualche difficoltà di lettura, tuttavia una valutazione generale del nuovo strumento non può che propendere per una sua complessiva positività, sia in termini di velocità di risposta giudiziaria che di organizzazione degli uffici e di utilizzazione degli spazi.

**1-NORMATIVA**

E’ opportuno fornire preliminarmente un quadro delle principali disposizioni che regolano il processo amministrativo telematico.

La fonte primaria è contenuta nell’art.136 del c.p.a che al comma 2, come da ultimo modificato dall’art. 7 del d.l. 31 agosto 2016 n. 168 convertito in legge 25 ottobre 2016 n. 197, prevede che “i difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice, depositano tutti gli atti e documenti in modalità telematica”. Anche tutti gli atti del giudice, dei suoi ausiliari e del personale degli uffici giudiziari sono sottoscritti con firma digitale (comma 2 bis). Ciò a decorrere dall’entrata in vigore del processo telematico, fissata come noto al 1 gennaio 2017 dal d.l. 30 giugno 2016 n. 117, convertito in legge 12 agosto 2016 n. 161. Il comma 2 contiene però una disposizione particolare che consente al Giudice, in casi eccezionali, anche per ragioni di riservatezza, di autorizzare la sottoscrizione ed il deposito degli atti in modalità non telematiche. Di ciò meglio si dirà in seguito.

Altra disposizione primaria è contenuta nell’art. 13 delle norme di attuazione allegate (all. 2) al c.p.a. che ripete l’obbligo delle modalità telematiche e prevede al comma 1 l’emanazione di un Regolamento per la disciplina delle regole tecnico-operative; disciplina poi introdotta col DPCM 16 febbraio 2016 n. 40.L’art. 19 del Regolamento prevede poi una disciplina di ulteriore dettaglio contenente le Specifiche tecniche, riportate in allegato al decreto stesso. Prevede altresì la necessità di adeguamenti in base agli sviluppi tecnici e scientifici.

Da ultimo, come detto, è intervenuto il d.l. 31 agosto 2016 n. 168 convertito in legge 25 ottobre 2016 n. 197, che ha in parte anche modificato norme del c.p.a.

La specifica disciplina del PAT (processo amministrativo telematico) è poi integrata da norme richiamate, sia sulla firma digitale che sulle comunicazioni e notificazioni telematiche, già contenute in altre leggi, alle quali appunto si fa rinvio, quali l’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 245, la legge 21 gennaio 1994 n.53 (in materia di notificazioni), il decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (codice dell’amministrazione digitale).

**2-NATURA DELLE DISPOSIZIONI.**

La prima questione che si è posta in giurisprudenza riguarda le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni sul processo telematico, ed in particolare la firma digitale ed il deposito degli atti.

Le varie ipotesi fatte concernevano l’assoluta inesistenza degli atti, ovvero la loro nullità con conseguente inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 40 e 44 del c.p.a.; in alternativa si è sostenuto trattarsi di mera irregolarità, con possibilità per il Giudice di ordinare entro un termine perentorio la regolarizzazione degli atti (cfr, tra le tante: TAR Calabria Catanzaro I, ordinanze cautelari 26 gennaio 2017 n. 33 e 9 febbraio 2017 n. 50;sentenza 22 febbraio 2017 n. 175; TAR Campania , Napoli, sentenza 22 febbraio 2017 n. 1053 e Sez. I 28 marzo 2017 n. 1694; TAR Lazio sez. II 1 marzo 2017 n.2993, sez. III bis o.c. 8 marzo 2017 n.3231; TAR Sicilia, Catania sez. III 13 marzo 2017 n. 499).

2.1-Allo stato la questione sembra risolta con la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato (4 aprile 2017 n.1541, ripresa anche dalla terza sezione con sentenza 11 settembre 2017 n.4286), che ha sostenuto la tesi della semplice irregolarità, sanabile con ordine del Giudice.

Lo specifico caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardava la valutazione di una eccezione di nullità basata sul fatto che l’atto di appello (ovviamente inoltrato dopo il 1 gennaio 2017) era privo della firma digitale, munito della sola sottoscrizione autografa senza alcuna attestazione di conformità a un eventuale originale digitale (ipotesi quest’ultima disciplinata dall’art. 136 comma 2 ter per documenti su supporto analogico detenuti in originale); ciò si poneva in aperto contrasto col disposto dell’art. 136 comma 2 bis (nel testo introdotto dal d.l. 168/2016 convertito in l.n.197/2016) nonché con l’art. 9 del D.P.C.M. n. 40/2016; pertanto la sottoscrizione prevista dall’art. 40 comma 1 lett. d) del c.p.a. deve ora intendersi come sottoscrizione digitale, con la conseguenza che la sua mancanza rende nullo l’atto a norma dell’art. 44 comma 1 lett. a) c.p.a.

La Sezione si è posto il quesito di fondo se “un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma (tradizionalmente) cartacea, ( e quindi senza firma digitale n.d.r.) diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo”.

Come noto la risposta è stata negativa, avendo la Sezione preferito la tesi della semplice irregolarità, basata sulle seguenti argomentazioni:

a-La tesi dell’inesistenza non può essere sostenuta in quanto non può dirsi che il processo amministrativo cartaceo sia irreversibilmente e totalmente scomparso; infatti in primo luogo l’art. 13 c.1 delle disposizioni di attuazione al c.p.a. prevede che il PAT, seppure entrato in vigore, conservi natura sperimentale;

a1-La disciplina del processo telematico contempla ipotesi in cui le regole telematiche non si applicano (controversie di cui all’art. 22 ed agli artt. 39 e sgg del capo V della legge 3 agosto 2007 n.124 “sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”: art. 7 c.5 d.l. n. 168/2016);

a2-Contempla altresì ipotesi in cui le disposizioni telematiche possono non applicarsi (art. 136 comma 2 secondo periodo c.p.a.; art. 13 comma 1 ultimo periodo disposizioni di attuazione al c.p.a.);

a3-Le disposizioni più restrittive dell’art. 9 del DPCM n. 40/2016 non hanno comunque il senso di prevedere una nullità assoluta per documenti non redatti in formato telematico e comunque non avrebbe la “forza giuridica” per modificare una norma primaria;

a4-Il ricorso non redatto e non sottoscritto in forma digitale non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente, e quindi un non atto.

b-l’atto non può dirsi abnorme, come da qualcuno sostenuto, in quanto le riflessioni sull’abnormità sono state sviluppate con riguardo agli atti del Giudice; non si riscontrano comunque i requisiti dell’abnormità, cioè essere avulso dall’ordinamento processuale, ovvero tale da contenere dei vizi funzionali irrimediabili.

c-l’atto non può infine considerarsi nullo, in quanto vale il principio generale sancito dall’art. 156 primo comma c.p.c. secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge.

La Sezione ha quindi sostenuto, come detto, la tesi della semplice irregolarità, escludendo però la possibilità che la costituzione degli intimati possa sanare l’irregolarità; rimane quindi applicabile l’art. 44 comma 2 che consente al Giudice di ordinare entro un termine perentorio la regolarizzazione degli atti; quindi la redazione del ricorso in forma digitale e la sottoscrizione dello stesso con firma digitale.

2.2- La conclusione alla quale è giunto il Consiglio di Stato, se da una parte è improntata ad un criterio di gradualità e ragionevolezza, dall’altra non sembra del tutto persuasiva per quanto attiene alla stretta interpretazione delle norme.

Al riguardo basti qui brevemente osservare come: a) in primo luogo l’art. 13 comma 1 delle disposizioni di attuazione al c.p.a. indica la necessità di successivi adeguamenti tecnici, in funzione di eventuali evoluzioni della scienza informatica, ma non esclude la rilevanza giuridica del “dato di partenza” costituito dal corpo normativo attuato dalle disposizioni sopra richiamate, che costituiscono le fonti giuridiche dell’attuale processo amministrativo; b) è indiscutibile che dal combinato disposto dell’art. 136 comma 2 bis e dell’art. 44 c.p.a il requisito essenziale della sottoscrizione del ricorso è oggi dato dalla sottoscrizione digitale, la mancanza della quale comporta, per previsione esplicita, la nullità del ricorso, con applicazione quindi in tal senso anche del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c.; c) non trova spazio l’applicazione dell’art. 44 comma 3 c.p.a. che riguarda la nullità della notifica, la sola sanata dalla costituzione degli intimati; d) le ipotesi in cui il processo telematico non si applica sono esplicitamente previste come eccezioni e sono tassative; e) l’art. 136 comma 2 seconda parte prevede che sia il Giudice, in casi eccezionali anche per particolari ragioni di riservatezza, a poter previamente autorizzare il non utilizzo delle modalità di sottoscrizione e di deposito previste per il regime telematico; ipotesi questa che sembra assimilabile alla tradizionale figura dell’errore scusabile.

In ogni caso, ove la tesi sostenuta dalla quarta sezione facesse perno fondamentale su detta norma, in combinato disposto con l’art. 44 comma 2 ( che peraltro esclude la regolarizzazione per le ipotesi di nullità), l’ordine del Giudice dovrebbe comunque essere preceduto da una valutazione sulla eccezionalità dell’ipotesi contemplata, non potendosi applicare in via ordinaria.

Ciò detto in generale sulla natura delle norme che disciplinano il processo telematico e sulle conseguenze del loro mancato rispetto, può passarsi ad esaminare alcuni specifici istituti, di maggior rilievo, senza aver prima rilevato come l’indirizzo del Consiglio di Stato sia stato seguito da alcuni TAR ( cfr. TAR Sardegna sez. I 12 settembre 2017 n. 580; TAR Calabria, Reggio Calabria ordinanza cautelare 26 aprile 2017 n. 69), mentre una posizione parzialmente diversa sembra sia stata assunta dal TAR Napoli sez. I , 28 giugno 2017 n. 3507, che ha pure ritenuto non affetto da nullità il ricorso privo di sottoscrizione digitale, ma ricorrendo al principio del “raggiungimento dello scopo”, recando l’atto cartaceo notificato alla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notifica sottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’atto notificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore.

**3-LA NOTIFICA**

E’ noto il contrasto giurisprudenziale che si è avuto, prima dell’adozione del Regolamento di cui al DPCM n. 40/2016, in ordine alla validità delle notifiche via PEC (posta elettronica certificata) nell’ambito del processo amministrativo.

La tesi più rigorosa sosteneva che in assenza appunto di norma regolamentare, cui faceva rinvio l’art. 13 delle disposizioni di attuazione al c.p.a., non era consentito utilizzare il sistema di notifiche già in vigore nel processo civile, ma appunto in virtù di apposito regolamento (D:M. 3 aprile 2013 n. 48) ; solo il Giudice avrebbe potuto autorizzare tale speciale notifica, ai sensi dell’art. 52 c.2 c.p.a. ( Cons di St. sez. III 20 gennaio 2016 n.189; sez. IV 13 dicembre 2016 n. 5226 e 17 gennaio 2017 nn. 130 e 156).

La tesi prevalente ha invece sostenuto l’immediata applicabilità nel processo amministrativo delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 secondo cui appunto “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (Cons di St. sez. VI 28 maggio 2015 n. 2682; sez. III 9 luglio 2015 n.4270; sez. VI 22 ottobre 2015 n.4862; sez. III 14 gennaio 2016 n. 91; sez. V 4 novembre 2016 n. 463; sez. IV 22 novembre 2016 n.4895).

La questione può ritenersi oggi risolta con l’entrata in vigore del DPCM 16 febbraio 2016 n. 40 che all’art. 14 c.1 prevede espressamente che “ i difensori possono eseguire le notificazioni a mezzo PEC a norma dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n.53”. Non vi è quindi un obbligo di notificazione via PEC ma una semplice facoltà, ferme restando le previgenti procedure ordinarie di notificazione degli atti (cfr TAR Lazio sez. III 9 maggio 2017 n. 5545: il ricorso può essere redatto in doppio originale, uno digitale ed uno cartaceo, avviando a notifica quest’ultimo con le tradizionali modalità materiali).

Nel caso di notifica telematica la ricevuta di cui all’art. 3 bis c.3 della legge n. 53/94, la relazione di notifica di cui al c.5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate ai sensi dell’art. 14 cit c.4 unitamente al ricorso e agli altri atti e documenti esclusivamente sotto forma di documenti informatici con le modalità telematiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al DPCM. Anche per le notifiche effettuate in modalità cartacea , il deposito in giudizio deve essere effettuato comunque con modalità telematica nel rispetto dei formati indicati dall’art. 12 delle specifiche tecniche (art. 14 c.6 delle Specifiche tecniche allegate al DPCM).

Sul punto relativo alla prova dell’avvenuta notifica via PEC interessante la recente pronuncia del TAR Napoli sez. I 19 aprile 2017 n. 581 nella quale si afferma che la ricevuta di avvenuta consegna deve contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato; “pertanto ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della mera “scansione per immagine” della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via PEC in formato “cliccabile”, poiché tale modalità non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte”.

**4-IL DEPOSITO TELEMATICO**

L’art. 136 c.2 c.p.a (come modificato dal citato d.l. n. 168/2016) prevede che “ i difensori, le parti nei casi in cui stanno in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche”.

Tre sono le modalità disciplinate dal Regolamento di cui al DPCM n. 40/2016: il deposito mediante PEC che può considerarsi il sistema ordinario; quello mediante upload, ( la definizione del quale termine si trova all’art. 1 comma 1 lett.l delle Specifiche tecniche allegate al Regolamento: “sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.”); nonché in via del tutto eccezionale quello cartaceo.

4.1-La prima modalità, via PEC, è prevista dall’art. 6 c.7 delle Specifiche tecniche e disciplinata dal successivo art. 7.

Il deposito può essere effettuato anche da uno solo dei difensori pure nel caso in cui vi sia una procura congiunta ( art.6 c.3).

Importante verificare la successione di tre passaggi telematici: a) con il primo il difensore riceve un messaggio di “avvenuta accettazione” del ricorso e degli allegati da parte del proprio gestore, con data di giorno ed ora di accettazione; b) con il secondo il difensore riceve un avviso di “avvenuta consegna” da parte del gestore dell’Amministrazione; c) con il terzo, che deve avvenire entro le 24 ore del giorno successivo al messaggio di avvenuta consegna, riceve un avviso di “registrazione deposito” che riporta anche il numero di protocollo dell’affare e l’elenco di tutti gli allegati trasmessi.

Ai sensi dell’art. 9 c.3 del Regolamento il deposito è tempestivo se avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza, cioè se entro tale data è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, sempre che il deposito stesso sia andato a buon fine, e cioè venga generata anche la terza ricevuta di registrazione deposito (art. 7 commi 4 e 5 delle Specifiche tecniche); pertanto ai fini della tempestività fa fede la prima ricevuta di avvenuta accettazione, ma il perfezionamento avviene, con retrodatazione, solo quando si riceve il terzo messaggio.

Il comma 7 prevede poi l’ipotesi in cui il deposito non possa essere elaborato dal S.I.G.A. per il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche: in questo caso il mittente riceve, sempre entro le 24 ore, un messaggio di “mancato deposito”.

L’art. 9 c.3 del Regolamento prevede invece l’ipotesi della mancata consegna, e cioè la risposta negativa del secondo passaggio telematico: in questo caso è esplicitamente detto che se ciò derivi da cause non imputabili al mittente, il Giudice può rimettere in termini, ove il termine sia evidentemente scaduto; altrimenti il difensore provvederà ad un nuovo deposito autonomamente.

Tale previsione, seppure non ripetuta, dovrebbe valere anche nel caso di avviso di mancata registrazione del deposito.

Infine l’ordinamento contiene disposizioni a garanzia del contraddittorio, che derogano al termine delle ore 24 del giorno di scadenza: si tratta del caso in cui il codice prevede il deposito di atti e documenti sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio: in questo caso il deposito deve avvenire entro le ore 12 dell’ultimo giorno consentito (art. 9 c.4 del Regolamento); così pure una norma inserita al comma 4 dell’art. 4 delle norme di attuazione allegate al c.p.a., dopo aver previsto la tempestività del deposito entro le ore 24 del giorno di scadenza, stabilisce che “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Si osserva, solo brevemente, al riguardo come l’incrociarsi ed il sovrapporti di norme di rango diverso non favorisca una piana lettura delle norme procedurali.

4.2-La seconda modalità è come detto, quella tramite upload.

Gli artt. 9 c. 5 del Regolamento e 6 c.8 delle Specifiche tecniche dispongono che, se per ragioni tecniche o per la dimensione del documento (superiori ai 30 MB) il deposito non può avvenire mediante PEC può procedersi tramite upload, cioè riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.. In questo caso il deposito si intende perfezionato quando il S.I.G.A effettua la registrazione dell’invio; di tale registrazione viene data comunicazione all’avvocato entro le 24 ore successive (art. 8 c.7 Specifiche tecniche). Entro tale termine viene data comunicazione anche dell’eventuale mancata registrazione.

Anche qui verosimilmente se il difensore dimostra di non avere responsabilità nella mancata registrazione, si deve ritenere applicabile la disposizione che consente al Giudice la remissione in termini.

Se prudenzialmente il deposito non avviene proprio l’ultimo giorno, il difensore potrà invece avere la possibilità di ridepositare nei termini.

4.3-Il sistema di deposito cartaceo è previsto in via del tutto eccezionale dall’art. 136 c.3 c.p.a., secondo le modifiche da ultimo apportate dal d.l. 168/2016. La norma prevede infatti che “in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia” il Giudice può dispensare dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito in via telematica; in tali casi e negli altri previsti dal decreto (Regolamento) di cui all’art. 13 c.1 delle disposizioni di attuazione (cioè dal DPCM n. 40/2016) si procede al deposito ed alla conservazione dei documenti. Infatti l’art. 9 del Regolamento prevede ulteriori ipotesi: al c. 8 la possibilità che anche in corso di giudizio il Giudice autorizzi depositi cartacei “per specifiche e motivate ragioni tecniche”; così come nei casi di certificata impossibilità di funzionamento del S.I.G.A. (comma 9).

Trattasi di norme per così dire di chiusura, che consentono di proseguire nell’attività processuale anche in caso di impedimenti tecnici del sistema informatico; per questo motivo non risultano precisate le ragioni tecniche (in parte anche imprevedibili) che giustificano la deroga al principio generale del processo come telematico.

**5 LA COPIA DI CORTESIA**

Una ulteriore eccezione, ma limitata nel tempo, al suddetto principio generale che vuole tutti gli atti del processo redatti in forma telematica e firmati digitalmente, è costituita dalla previsione contenuta nell’art. 7 comma 4 del d.l. 168/2016 cit. la quale prevede che fino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Invero il legislatore ha forse sottovalutato le maggiori difficoltà del sistema che, come detto, non attengono tanto agli scritti difensivi quanto ad alcuni particolari documenti (ad es. planimetrie nei ricorso in materia edilizia e urbanistica).

Al riguardo si segnala che in data 13 ottobre u.s. il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha adottato una risoluzione con la quale sottopone al Governo ed al Parlamento alcune modifiche normative che consentano quanto meno di prolungare il termine di durata di tale regime eccezionale, ampliando peraltro la disposizione in modo da ricomprendere nella copia di cortesia anche tutti i documenti.

Peraltro, almeno nelle prime fasi di attuazione, si pone anche un problema di redazione della sentenza con contemporanea lettura sullo schermo degli atti difensivi e dei documenti, con la necessità, verosimilmente, di poter disporre almeno di due schermi.

Peraltro su tale copia di cortesia si è sviluppato anche un orientamento giurisprudenziale che statuisce sulle conseguenze del mancato rispetto della disposizione: il Consiglio di Stato, sez.VI, con ordinanza collegiale 3 marzo 2017 n. 880 ( ed il TAR Lazio sez. I ord 9 marzo 2017 n.3259) ha chiarito che la disposizione è finalizzata a consentire al Giudice una più agevole lettura degli atti processuali; ne consegue che il deposito della copia di cortesia è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 giorni nei casi di termini dimidiati) di cui all’art. 55 c.5 c.p.a. con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza; nel giudizio di merito il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71 c.3 c.p.a. ( non prima di 40 giorni ovvero 20 giorni nei casi di termine dimidiato, di cui all’art. 73 c.1 c.p.a.).

Trattasi evidentemente di una interpretazione non suffragata da alcuna norma positiva, ma che appare di buon senso, e soprattutto consente di avere una “sanzione” per il mancato rispetto di un precetto previsto dalla norma senza sanzione.

**6-RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA**

Non può infine omettersi di considerare l’assoluta novità della disposizione (contenuta nel nuovo art. 13 bis dell’allegato 2 al codice del processo amministrativo, introdotto dal citato art.7 del d.l. n. 168/2016) che consente, seppure solo per i primi tre anni dall’entrata in vigore del PAT, al Giudice di primo grado di investire l’Adunanza Plenaria di questioni interpretative riguardanti l’applicazione delle norme sul processo telematico, che abbiano dato occasione di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali “tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte”. L’ordinanza di rimessione può essere adottata anche d’ufficio; tuttavia essa, diversamente da quanto avviene in secondo grado, subisce il filtro del Presidente del Consiglio di Stato che decide entro trenta giorni se rimettere o meno la questione innanzi all’Adunanza Plenaria. S’inserisce qui una funzione monocratica di tipo essenzialmente organizzativo che incide su una decisione di natura giurisdizionale.

Comunque anche tale strumento appare utile a raggiungere lo scopo, oltre che di una certezza interpretativa, anche quello di una maggiore velocità della risposta giurisdizionale, considerato tra l’altro che, quando la questione è ammessa dal Presidente del Consiglio di Stato, l’Adunanza Plenaria è convocata entro tre mesi dalla richiesta.

**Carlo Taglienti**

già Presidente del Tar Latina

pubblicato il 21 ottobre 2017